**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** **ROMA - Venerdì, 26 maggio 1933 - ANNO XI** **Numero 122**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

**Senato del Regno:** Ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì 29 maggio 1933-XI, alle ore 16 . . . . Pag. 2206

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Autorizzazione a promuovere in Milano la II Fiera dell'Autoveicolo d'occasione. Pag. 2206

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2082.
**Modifiche allo statuto della Regia università di Bari.** Pag. 2206

1933

LEGGE 13 aprile 1933, n. 469.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto.** Pag. 2210

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 470.
**Emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della VII Fiera campionaria di Tripoli** . . . . . . Pag. 2211

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1933.
**Revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione alla Società anonima di assicurazioni « Fortuna » con sede in Genova.** Pag. 2211

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1933.
**Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la Provincia di La Spezia** . . . . . . . . . . . Pag. 2212

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1933.
**Nomina di nuovi membri della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento** . . . . . Pag. 2212

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1933.
**Revoca del decreto Ministeriale 21 gennaio 1933, relativo alla inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa operaia cattolica di prestito e risparmio di Grado** . . . . . . . . Pag. 2212

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1933.
**Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa gradese di prestiti e risparmi di Grado** . . . . . . . . . . Pag. 2213

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . . Pag. 2213

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero delle corporazioni:**
R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, concernente maggiorazione, in taluni casi, della tariffa generale dei dazi doganali. Pag. 2216

R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della convenzione 3 ottobre 1923 approvata con R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine. . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2216

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle corporazioni:** Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazione « Lloyd Partenopeo » di Napoli a garanzia della massa degli assicurati italiani . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2216

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Curone di Alessandria. Pag. 2216
**Ministero delle finanze:** Rettifiche d'intestazione . . Pag. 2217

CONCORSI

**Ministero dell'educazione nazionale:**
Varianti al concorso bandito per otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2220
Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti vacanti nel ruolo del personale dei Musei, dei Monumenti, delle Gallerie e Scavi di Antichità (Rettifica) . . . . . Pag. 2220

## SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII - SESSIONE 1929-33

Il Senato del Regno è convocato per lunedì 29 maggio 1933-XI, alle ore 16, in 181ª seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali (1592);
2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame (1596);
3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1599);
4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni paesi (1600);
5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 254, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1615);
6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani (1616);
7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione (1620);
8. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1606);
9. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1605);
10. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1607).

**(2065)**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Autorizzazione a promuovere in Milano la II Fiera dell'Autoveicolo d'occasione.**

Con decreto in data 8 maggio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 197, il giornale « Auto » di Milano è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740 e 7 aprile 1927, n. 515, la II Fiera dell'Autoveicolo d'occasione che avrà luogo in Milano dal 21 maggio al 4 giugno 1933-XI.

**(2066)**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2082.
**Modifiche allo statuto della Regia università di Bari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169, 31 ottobre 1929, n. 2481, 30 ottobre 1930, n. 1858, e 22 ottobre 1931, n. 1422;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bari, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — La disposizione di cui al n. 1 è sostituita dalla seguente:

« Facoltà di giurisprudenza, con annessa Scuola di perfezionamento per laureati ».

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Alla fine di ogni anno accademico i professori ufficiali devono presentare un resoconto dell'attività didattica e scientifica ».

Art. 21. — I. Le denominazioni degl'insegnamenti di « istituzioni e storia del diritto romano » e di « diritto corporativo e del lavoro », sono modificate rispettivamente in quelle di « istituzioni di diritto romano » e di « diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro ».

II. Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« 3 storia del diritto romano;
8 istituzioni di diritto penale;
26 diritto agrario ».

III. È soppresso l'ultimo comma.

Art. 24. — È sostituito dal seguente:

« La laurea in giurisprudenza si consegue dopo un corso di studi di quattro anni.

La Facoltà propone il piano di studi, che viene comunicato mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare l'ordine di studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 21, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 18.

Gli studenti devono ancora osservare i limiti seguenti:

1° L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto civile e commerciale;

2° gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano devono precedere quelli di diritto romano e di storia di diritto italiano;

3° l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto marittimo pubblico e privato;

4° l'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie ».

Art. 25. — È sostituito dal seguente:

« La laurea in scienze economico-politiche si consegue dopo un corso di studi di quattro anni.

La Facoltà propone il piano di studi, che viene comunicato mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare l'ordine degli studi proposto sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 21, a condizione però che il numero non sia inferiore a 18.

Gli studenti devono inoltre osservare i limiti seguenti:

1° l'esame di economia politica deve precedere quelli di economia commerciale e marittima, di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro, di scienza delle finanze e diritto finanziario;

2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale, e questo l'esame di diritto marittimo, pubblico e privato.

Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie ».

Art. 30. — È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Seminario giuridico-economico, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze sui vari rami delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali e su problemi attuali di diritto e di economia.

Il Seminario è diviso in due sezioni: giuridico-economico e di scienze politico-sociali ».

Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente, modificandosi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 36. — *Istituto di diritto romano.*

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di diritto romano, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze sui vari rami delle scienze romanistiche. L'istituto ha come direttore il professore titolare di diritto romano ed ha per il suo funzionamento norme identiche a quelle del Seminario giuridico-economico di cui agli articoli 32 e seguenti ».

Art. 44 (già 43). — Le parole « Tassa di diploma L. 75 » sono sostituite con le parole « Tassa di diploma L. 200 ».

Art. 51 (già 50). — I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« professori, chiamati alla direzione degli istituti, hanno l'obbligo d'impartirvi l'insegnamento fondamentale e di coordinare gl'insegnamenti annessi, svolti per incarico, secondo l'indirizzo ed il programma didattico che giudichino più conveniente al raggiungimento dei fini che ciascun istituto si propone ».

II. Le norme relative all'« istituto di chimica generale » di cui al n. 2 sono così sostituite:

« 2. *Istituto di chimica generale.* — Appartengono a questo istituto gl'insegnamenti di:

a) chimica generale inorganica ed organica;
b) chimica generale ed inorganica;
c) chimica organica.

Uno dei tre insegnamenti viene affidato di regola ad un titolare che è il direttore dell'istituto, gli altri due vengono affidati per incarico ».

Art. 52. (già 51). — È sostituito dal seguente:

« Nel manifesto riguardante la Facoltà di medicina e chirurgia verrà annualmente comunicato il piano di studio con l'indicazione delle ore d'insegnamento settimanali per ciascuna materia ».

Art. 56 (già 55). — È sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione agli esami delle singole materie d'insegnamento si richiede:

a) la frequenza di un intero anno scolastico in:

1. Botanica;
2. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
3. Istologia ed embriologia generale;
4. Fisica sperimentale;
5. Chimica generale inorganica ed organica;
6. Chimica biologica;
7. Microparassitologia e immunologia;
8. Anatomia topografica;
9. Farmacologia;
10. Patologia speciale medica;
11. Patologia speciale chirurgica;
12. Clinica delle malattie nervose e mentali;
13. Clinica dermosifilopatica;
14. Clinica ostetrico-ginecologica;
15. Clinica oculistica;
16. Clinica pediatrica;
17. Igiene e polizia medica;
18. Medicina legale;
19. Semeiotica medica;
20. Ortopedia;
21. Odontoiatria e protesi dentale;
22. Radiologia;
23. Clinica otorinolaringoiatrica;

b) la frequenza di due interi anni scolastici in:

1. Anatomia sistematica;
2. Fisiologia;
3. Anatomia patologica;
4. Patologia generale;

c) la frequenza di tre interi anni scolastici in:

1. Clinica medica generale;
2. Clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni ».

Art. 60 (già 59). — È sostituito dal seguente:

« Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1. Scuola di perfezionamento in chirurgia;
2. Scuola di perfezionamento in pediatria;
3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;
4. Scuola di perfezionamento in oculistica;
5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia;
6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
7. Scuola di perfezionamento in malattie del lavoro;
8. Scuola di perfezionamento in neurologia;
9. Scuola di perfezionamento in medicina legale;
10. Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria;
11. Scuola di perfezionamento in radiologia medica ».

Art. 63 (già 62). — I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gl'iscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare le tasse d'iscrizione e le sopratasse di esami nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia ».

II. In fine dell'articolo è aggiunto il comma seguente:

« Gl'iscritti devono inoltre pagare la tassa di diploma di L. 200, che è devoluta all'erario ».

Art. 68 (già 67). — Nel quinto comma le parole del primo periodo « da discutersi coi componenti la commissione » sono sostituite con le parole « su tema proposto dal direttore di ogni singola Scuola ed eseguito nell'istituto stesso. La dissertazione sarà discussa davanti ai componenti la commissione ».

Art. 69 (già 70). — Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole: « e previo esame delle materie del primo anno ».

Art. 72 (già 71). — È aggiunto il seguente comma:

« Gli aiuti e gli assistenti beneficiati dovranno sostenere gli esami di profitto corrispondenti agli anni per i quali ottengono abbreviazione ».

Il paragrafo 2, concernente le « norme particolari per le Scuole di perfezionamento » (articoli già 72 al già 80), è sostituito dal seguente:

« 1. *Scuola di perfezionamento in chirurgia.*

Art. 73. — Questa Scuola è annessa all'istituto di clinica chirurgica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono cinque.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Patologia chirurgica;
2. Semeiotica clinica;
3. Semeiotica speciale (radiologia, urologia, istologia, sierologia);
4. Anatomia chirurgica e tecnica delle operazioni;
5. Clinica chirurgica.

Gl'iscritti al corso di perfezionamento hanno gli stessi obblighi degli assistenti volontari.

2. — *Scuola di perfezionamento in pediatria.*

Art. 74. — La Scuola è annessa all'istituto di clinica pediatrica.

Il corso della Scuola ha la durata di anni due.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Puericoltura, fisiologia, igiene, semeiotica infantile;
2. Clinica pediatrica.

Gl'iscritti al corso hanno l'obbligo di internato nella clinica per tutta la durata dell'insegnamento.

3. *Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.*

Art. 75. — Questa Scuola è annessa all'istituto di clinica ostetrico-ginecologica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono quattro.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1. Fisiologia ostetrico-ginecologica, compresa la eugenica e la puericoltura intrauterina;
2. Patologia ostetrico-ginecologica;
3. Terapia ostetrico-ginecologica, urologia, radiologia ginecologica;
4. Clinica ostetrico-ginecologica.

Nel primo biennio è obbligatoria la frequenza diurna per turno.

Nel secondo biennio gl'iscritti devono fare i turni di internato, anche nel periodo delle vacanze estive, complessivamente non meno di due mesi per anno; al quarto corso avranno mansioni di assistenti volontari.

4. *Scuola di perfezionamento in oculistica.*

Art. 76. — Questa Scuola è annessa all'istuto di clinica oculistica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Fisiopatologia dell'apparato visivo;
2. Tecnica diagnostica, ottica, anatomia patologica dell'apparato visivo;
3. Clinica oculistica.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica oculistica per tutta la durata dell'insegnamento.

5. *Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.*

Art. 77. — Questa Scuola è annessa all'istituto di clinica dermosifilopatica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.

1. Fisiopatologia della cute; semeiotica delle malattie cutanee e veneree;
2. Clinica delle malattie cutanee e veneree.

Durante lo svolgimento del corso gli iscritti hanno obbligo di internato nella clinica dermosifilopatica.

6. *Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.*

Art. 78. — La Scuola è annessa all'istituto di clinica medica.

La durata del corso per conseguire il diploma è di due anni.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1. Fisiopatologia dell'apparato digerente e del ricambio;
2. Clinica dell'apparato digerente e del ricambio.

Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti al diploma devono fare l'internato nella clinica medica.

7. *Scuola di perfezionamento in malattie del lavoro.*

Art. 79. — La Scuola è annessa all'istituto di clinica medica.

La durata del corso per conseguire il diploma è di due anni.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1. Fisiopatologia del lavoro;
2. Medicina legale ed igiene del lavoro.

Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti al diploma devono fare l'internato nella clinica medica.

8. *Scuola di perfezionamento in neurologia.*

Art. 80. — La Scuola è annessa all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
2. Semeiotica e diagnostica neurologica;
3. Clinica neurologica.

Gl'insegnamenti sono tutti a carattere dimostrativo.

Nel primo anno è obbligatorio l'internato nel laboratorio di patologia generale e di anatomia patologica, negli altri due anni nella clinica delle malattie nervose e mentali.

9. *Scuola di perfezionamento in medicina legale.*

Art. 81. — Questa Scuola è annessa all'istituto di medicina legale.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1. Traumatologia, antropologia criminale, anatomia patologica medico-legale;
2. Infortunistica, medicina legale, patologia del lavoro.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta, sosterrà una prova pratica o sul cadavere o sul vivente.

10. *Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria.*

Art. 82. — Questa Scuola è annessa all'istituto di odontoiatria.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Anatomia, fisiologia, semeiotica, denti e bocca;
2. Odontoiatria e prostesi dentaria.

Obbligatorietà di internato di due anni nell'istituto di odontoiatria e di assistenza all'ambulatorio.

Per l'esame di diploma, oltre alla discussione di una dissertazione scritta, i candidati dovranno sostenere una prova clinica pratica.

11. *Scuola di perfezionamento in radiologia.*

Art. 83. — Questa Scuola è annessa all'istituto di radiologia.

Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Fisica dei raggi X;
2. Tecnica radiologica;
3. Rontgendiagnostica delle malattie chirurgiche;
4. Rontgendiagnostica delle malattie interne;
5. Semeiotica comparata, fisica e radiologia;
6. Rontgenterapia superficiale e profonda;
7. Radiumterapia.

Gl'iscritti al corso biennale hanno l'obbligo dell'internato nell'istituto radiologico per tutta la durata dell'insegnamento ».

Gli articoli dal già 81 al già 88, concernenti l'ordinamento della Scuola di farmacia, sono sostituiti dai seguenti da 84 a 96, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli 89, 90 e 91:

« Art. 84. — La Scuola di farmacia conferisce:

*a*) la laurea in farmacia;
*b*) il diploma in farmacia.

Gl'insegnamenti e le esercitazioni che si impartiscono nella Scuola sono i seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed organica (corso per medici);
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica;
5. Istituzioni di matematica;
6. Chimica fisica;
7. Mineralogia;
8. Botanica;
9. Chimica biologica (corso per i medici);
10. Chimica farmaceutica;
11. Chimica bromatologica;
12. Farmacologia;
13. Farmacognosia;
14. Igiene e parassitologia;
15. Tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica;
16. Nozioni di anatomia e fisiologia;
17. Esercizi di botanica in rapporto alle pianti medicinali;
18. Esercizi di chimica analitica qualitativa;
19. Esercizi di chimica analitica quantitativa;
20. Esercizi di farmacognosia;
21. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica;
22. Esercizi di fisica.

Art. 85. — Il corso di chimica farmaceutica e tossicologica ha la durata di un biennio; tutti gli altri corsi sono annuali.

Art. 86. — I corsi di fisica sperimentale, di chimica generale inorganica ed organica, di botanica, di farmacologia, di chimica biologica sono in comune colla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 87. — L'insegnamento della farmacognosia e relativi esercizi viene affidato per incarico all'insegnante di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia.

Gl'insegnamenti di mineralogia, di istituzioni di matematica, di nozioni di anatomia e fisiologia, di chimica fisica, di igiene e parassitologia vengono dati per incarico.

L'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi è di regola affidato ad un professore di ruolo.

All'Istituto di chimica farmaceutica appartengono gl'insegnamenti di:

*a*) chimica farmaceutica;
*b*) chimica bromatologica;
*c*) tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica.

La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di chimica farmaceutica. Gl'insegnamenti di chimica bromatologica e di tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica sono affidati per incarico.

Art. 88. — Il piano degli studi proposto dalla Scuola di farmacia per il conseguimento della laurea in farmacia e del diploma in farmacia sono notificati mediante il manifesto annuale.

Art. 89. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non avrà preso iscrizione almeno a tre corsi compreso quelli di esercitazioni ed ottenute le relative firme di frequenza.

Art. 90. — Gli esami di profitto si sostengono per singole materie, salvo quanto la Scuola possa stabilire e rendere noto nel manifesto annuale degli studi.

Gli esami di fisica, di chimica e di botanica devono precedere tutti gli altri.

Art. 91. — Tanto per il corso di laurea che per quello di diploma gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi, alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica è compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Nel corso di studi per il diploma in farmacia l'ultimo anno è riservato al compimento della pratica, la quale tuttavia può,in parte, compiersi anche durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

All'inizio della pratica lo studente deve notificare alla segreteria la farmacia da lui scelta e dopo il compimento dei 12 mesi di pratica deve depositare in segreteria analoga attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale la pratica stessa è stata compiuta.

La Scuola si riserva di indicare nel manifesto annuale degli studi le modalità di controllo della pratica farmaceutica in armonia agli accordi presi coll'ordine ed il sindacato farmacisti.

Art. 92. — La laurea in farmacia si consegue dopo un corso di studi di 4 anni.

Lo studente che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purchè prenda inscrizione ad almeno 15 corsi scelti fra quelli elencati all'art. 84 (eccettuato il n. 2) e fra altri corsi della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola, superi i relativi esami e compia la pratica farmaceutica secondo le norme di cui all'art. 91. Lo studente deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi chimica quantitativa e frequentare per 2 anni le esercitazioni di chimica farmaceutica ed ottenere le relative firme di frequenza.

Il secondo anno di esercitazioni di chimica farmaceutica, di cui sopra, può essere sostituito con un anno di esercitazioni di fisica, botanica, farmacologia, chimica fisica, igiene.

Alla fine dei corsi di esercitazioni di chimica analitica qualitativa e quantitativa, di farmacognosia, di botanica, di chimica farmaceutica (primo corso) lo studente deve superare un esame consistente in una prova pratica con relazione scritta ed una discussione orale.

La prova di qualitativa deve precedere quella di quantitativa e questa quella di chimica farmaceutica.

Art. 93. — L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del 4° anno di studi; esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

*a*) prova di analisi chimica qualitativa;

*b*) prova di analisi chimica quantitativa;

*c*) preparazione di un prodotto farmaceutico;

*d*) riconoscimento e saggi di purezza d'un prodotto farmaceutico; di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;

*f*) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie di cui al comma terzo dell'art. 92.

Il tema scelto dovrà essere accettato dal professore della materia, il quale potrà, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.

La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria universitaria almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

*g*) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati della prova pratica;

*h*) riconoscimento di medicamenti, droghe, piante medicinali, lettura, critica e valutazione delle ricette. Interrogazione sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Art. 94. — La commissione per gli esami di laurea in farmacia è costituita da 11 (undici) membri fra i quali di regola sette professori ufficiali della Scuola e 4 liberi docenti o cultori di una delle materie del corso; in ogni caso della commissione deve far parte un libero docente.

Art. 95. — I diplomati in farmacia e i laureati in chimica sono ammessi al 4° corso purchè abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica.

Per gli altri casi decide il Consiglio della Scuola volta per volta.

I richiedenti in ogni caso devono essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 96. — Il diploma in farmacia si consegue dopo un corso di studio di 4 anni, dei quali l'ultimo è riservato alla pratica farmaceutica.

Lo studente può modificare il piano di studi consigliato sostituendo a non più di due materie altre della Scuola o della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno indicate nel manifesto degli studi. Egli deve però frequentare nei primi tre anni di corso almeno otto materie, superare i relativi esami e seguire gli esercizi di cui ai numeri 17, 18, 20 e 21 dell'art. 84 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 332, foglio 59.* — MANCINI.

---

LEGGE 13 aprile 1933, n. **469**.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, concernente assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di

Genova, per i lavori supplementari di quel porto, è convertito in legge col seguente emendamento:

« Nel comma 2° dell'art. 1 alle parole 6 % all'anno sono sostituite le altre 5,50 % all'anno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 470.

**Emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della VII Fiera campionaria di Tripoli.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo per la Fiera campionaria di Tripoli chiede la concessione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima VII Fiera campionaria di Tripoli, gravati di un sopraprezzo a favore dell'Ente stesso;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della VII Fiera campionaria di Tripoli, per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli avranno corso dal 2 marzo 1933 alla data di chiusura della Fiera campionaria e saranno emessi nei seguenti tagli e quantitativi:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| da centesimi | 10 | di posta ordinaria | N. | 50.000 |
| » » | 25 | » » » | » | 50.000 |
| » » | 30 | » » » | » | 50.000 |
| » » | 50 | » » » | » | 50.000 |
| da lire | 1,25 | » » » | » | 30.000 |
| » » | 5 — | » » » | » | 15.000 |
| » » | 10 — | » » » | » | 10.000 |
| da centesimi | 50 | di posta aerea | N. | 50.000 |
| » » | 75 | » » » | » | 30.000 |
| da lire | 1 — | » » » | » | 30.000 |
| » » | 2 — | » » » | » | 15.000 |
| » » | 5 — | » » » | » | 10.000 |
| » » | 10 — | » » » | » | 10.000 |

I primi cinque valori di posta ordinaria ed i primi tre valori di posta aerea saranno venduti senza sopraprezzo. Gli altri saranno gravati di sopraprezzo e cioè:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lire 1 — | quello da L. | 5 | posta ordinaria |
| » 2,50 | » » » | 10 | » » |
| » 0,50 | » » » | 2 | posta aerea |
| » 1 — | » » » | 5 | » » |
| » 2,50 | » » » | 10 | » » |

Tali sopraprezzi andranno a favore dell'Ente promotore della Fiera limitatamente ai francobolli venduti durante il periodo di validità.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli una convenzione per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione delle Colonie o l'Ente stesso circa l'emissione dei francobolli anzidetti.

Art. 4.

Con suo decreto il Nostro Ministro per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione e cioè il formato dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotta in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *maggio* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 332, *foglio* 43. — MANCINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1933.

**Revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione alla Società anonima di assicurazioni « Fortuna » con sede in Genova.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale in data 21 marzo 1932 di autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazioni

« Fortuna » con sede in Genova ad esercitare l'assicurazione;

Considerato che la predetta Compagnia non ha iniziate le operazioni assicurative pur essendo decorso un anno dalla data di autorizzazione;

Decreta:

È revocata alla Società anonima italiana di assicurazioni « Fortuna », con sede in Genova, la autorizzazione ad esercitare nel Regno la assicurazione e la riassicurazione.

Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Asquini.

(2027)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1933.

**Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di La Spezia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltura aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi e deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di La Spezia, con la quale si fa espressa domanda che sia costituito il Consorzio provinciale per la olivicoltura in quella Provincia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di La Spezia, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso il cav. Dino Da Milano, olivicoltore residente ad Ortonovo, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di La Spezia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Acerbo.

(2030)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1933.

**Nomina di nuovi membri della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento.**

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modifiche al R. decreto-legge 19 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1932, col quale si è provveduto alla nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento predetti;

Ritenuta la necessità di sostituire il gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali, chiamato a reggere la Direzione generale del segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale; e ritenuta inoltre la necessità di sostituire il comm. dott. Modestino Edoardo Fumo, il quale non fa più parte della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Vista la nuova designazione all'uopo fatta dalla predetta Cassa;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, ed il comm. dott. Luigi Clerici, vice direttore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono chiamati a far parte della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento in sostituzione, rispettivamente, del gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali e del comm. dott. Modestino Edoardo Fumo.

Roma, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Mussolini.

(2028)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1933.

**Revoca del decreto Ministeriale 21 gennaio 1933, relativo alla inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa operaia cattolica di prestito e risparmio di Grado.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 21 gennaio 1933-XI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1933-XI, col quale veniva inflitta alla Cassa operaia cattolica di prestito e risparmio di Grado (Trieste), in liquidazione, una sanzione pecuniaria di L. 50 per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che la sanzione stessa doveva essere applicata, per le infrazioni previste dalla legge ed indicate nel provvedimento di sanzione, ad altra azienda, egualmente esistente in Grado, cioè alla Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 21 gennaio 1933-XI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1933-XI col quale è stata inflitta alla Cassa operaia cattolica di prestito e

risparmio di Grado, in liquidazione, una sanzione pecuniaria di lire cinquanta.

L'ammenda percepita in forza del predetto decreto dovrà essere restituita alla suddetta Cassa.

L'Intendenza di finanza di Trieste è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(2031)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1933.

**Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa gradese di prestiti e risparmi di Grado.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 19 e 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa gradese di prestiti e risparmi di Grado (Trieste) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 50 (cinquanta) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Trieste è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(2032)

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-111 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Giuseppe fu Giacomo e della fu Caterina Peric, nato a Brestovizza in Valle il 2 agosto 1871 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Caterina fu Giovanni Franceskin, nata a Sella il 12 maggio 1872, moglie;

Semolic Albino, nato a Brestovizza in Valle il 15 agosto 1898, figlio;

Semolic Angela, nata a Brestovizza in Valle il 21 maggio 1909, figlia;

Semolic Giovanna di Filippo Semolic, nata a Brestovizza in Valle l'11 giugno 1898, nuora;

Semolic Stanislao di Albino, nato a Brestovizza in Valle il 25 aprile 1925, nipote;

Semolic Albina di Albino, nata a Brestovizza in Valle il 30 novembre 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1181)

---

N. 50-112-S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Semolic Giovanna in Semoli di Filippo e della fu Giuseppina Pahor, nata a Brestovizza in Valle l'11 giugno 1898 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1182)

---

N. 50-113 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Francesco fu Andrea e della fu Leghissa Caterina, nato a Brestovizza in Valle il 10 gennaio 1878 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Antonia di Giovanni Cek, nata a Brestovizza in Valle il 31 agosto 1885, moglie;

Semolic Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 6 agosto 1906, figlio;

Semolic Iolanda-Maria, nata a Brestovizza in Valle il 2 febbraio 1923, figlia;

Semolic Ottilia, nata a Brestovizza in Valle l'8 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: Tiengo.

(1183)

---

N. 50-114 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Francesco fu Francesco e fu Kacic Giuseppina, nato a Brestovizza in Valle il 10 giugno 1887 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Giuseppina fu Vincenzo Peric, nata a Brestovizza in Valle il 19 marzo 1890, moglie;

Semolic Teodoro, nato a Brestovizza in Valle il 21 maggio 1915, figlio;

Semolic Stanislao, nato a Brestovizza in Valle il 23 maggio 1922, figlio;

Semolic Miroslao nato a Metlika (Jugoslavia) il 27 ottobre 1919, figlio;

Semolic Francesco nato a Brestovizza in Valle il 3 dicembre 1924, figlio;

Semolic Maria di Brestovizza in Valle il 21 febbraio 1927, figlia;

Semolic Luigi nato a Brestovizza in Valle il 3 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: Tiengo.

(1184)

---

N. 50-119 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Francesco fu Giuseppe e di Semolic Maria, nato a Brestovizza in Valle il 16 maggio 1897 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Maria Vittoria fu Michele Antonio, nata a Brestovizza in Valle il 4 luglio 1901, moglie;

Semolic Paola Maria, nata a Brestovizza in Valle il 26 gennaio 1923, figlia;

Semolic Alberta, nata a Brestovizza in Valle il 7 giugno 1924, figlia;

Semolic Francesca, nata a Brestovizza in Valle il 4 maggio 1926, figlia;

Semolic Vincenzo, nato a Brestovizza in Valle il 18 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: Tiengo.

(1185)

---

N. 50-131 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Giuseppe fu Giuseppe e fu Urdih Teresa, nato a Sella il 19 settembre 1864 e residente a Sella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Maria fu Giovanni Franceskin, nata a Sella il 20 agosto 1865, moglie;
Semolic Carlo, nato a Sella il 25 settembre 1894, figlio;
Semolic Giuseppe, nato a Sella il 12 agosto 1897, figlio;
Semolic Giovanna di Giuseppe Ferfolja, nata a Sella l'8 dicembre 1902, nuora;
Semolic Carlo Francesco di Carlo, nato a Sella il 2 ottobre 1926, nipote;
Semolic Luigia di Carlo, nata a Sella il 21 febbraio 1928, nipote;
Semolic Maria di Carlo, nata a Sella il 18 novembre 1929, nipote;
Semolic Cristina fu Andrea Pahor, nata a Sella l'8 ottobre 1901, nuora;
Semolic Danila di Giuseppe, nata a Sella il 12 febbraio 1925, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: Tiengo.

(1186)

---

N. 11419-2467-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Francesco di Giacomo, nato a Crusizza il 30 gennaio 1905, e residente a Trieste, via Rigutti, 8, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: Porro

(9292)

---

N. 11419-2462-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Giordano fu Arduino, nato a Trieste il 20 marzo 1895 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 803, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Tomasich nata Crasnich di Giuseppe, nata il 10 aprile 1883, moglie;
2. Gisella di Giordano, nata il 25 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(9293)

---

N. 11419-2463-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Giovanni fu Matteo, nato a Trieste il 6 dicembre 1842 e residente a Trieste, P. Revoltella, 18, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ersilia Tomasich nata Ortolani fu Antonio, nata il 26 ottobre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: Porro

(9294)

---

N. 11419-2466-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Giuseppe fu Andrea, nato a Trieste il 27 gennaio 1877 e residente a Trieste, via Cappello, 2, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Tomasich nata Fonda di Bortolo, nata il 29 luglio 1883, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 20 novembre 1906, figlia;
3. Silvano di Giuseppe, nato il 4 marzo 1908, figlio;
4. Giorgio di Giuseppe, nato il 9 febbraio 1910, figlio;
5. Arduino di Giuseppe, nato il 12 dicembre 1911, figlio.
6. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(9295)

N. 11419-2472-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Giuseppe di Antonio, nato a Matteria il 15 febbraio 1894 e residente a Trieste, via dell'Istria, 64, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO

(9296)

N. 11419-2464-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome della signora Tomasich Maria di Antonio, nata a Crusizza il 6 novembre 1895 e residente a Trieste, via Riborgo, 22, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO

(9298)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1933, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, concernente maggiorazione, in taluni casi, della tariffa generale dei dazi doganali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1933, n. 103.

(2063)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 18 maggio 1933, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della convenzione 3 ottobre 1923 approvata con R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1933, n. 109.

(2064)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(2ª *pubblicazione*).

**Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazione « Lloyd Partenopeo » di Napoli a garanzia della massa degli assicurati italiani.**

Il curatore della Società di assicurazione « Lloyd Partenopeo », in fallimento, con sede in Napoli, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che non esistono assicurati diretti beneficiari del privilegio esistente sulla cauzione stessa.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — al curatore della Società cav. avv. Luigi Galimberti, via Medina 54, Napoli.

(1966)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Curone di Alessandria.**

Con decreto Ministeriale 1367 del 18 maggio 1933, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Curone, in comune di Fabbrica Curone (Alessandria), previsti nel progetto 18 settembre 1932, approvato con decreto Ministeriale del 23 dicembre stesso anno.

(2058)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

## Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 43.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 28183 | 150 — | *Sacripanti* Beniamino di Nicolò, dom. a New York. | *Sagripanti* Beniamino di Nicolò, dom. a New York. |
| 3,50 %<br>» | 687696<br>707197 | 80,50<br>80,50 | Cassanello Maria fu Antonio moglie di Cannonero *Enrico* fu Angelo, dom. a Leno (Brescia); ipotecate per cauzione dovuta da Cannonero *Enrico* fu Angelo quale ricevitore del registro di Leno. | Cassanello Maria fu Antonio moglie di Cannonero *Vincenzo-Giacomo-Enrico* fu Angelo, dom. come contro; ipotecata per cauzione dovuta da Cannonero *Vincenzo-Giacomo-Enrico* fu Angelo, ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 84056 | 100 — | *Mureno* Calogero fu Luigi, dom. a New York. | *Murena* Calogero fu Luigi, dom. a New York. |
| 3,50 % | 791687 | 21 — | *Botte Giuseppina*, minore sotto la tutela legale della madre *Botte Angiola* fu Giuseppe, dom. a Tramutola (Potenza). | *Votta Maria-Giuseppina*, minore sotto la tutela legale della madre *Votta* Angiola fu Giuseppe, dom. come contro. |
| »<br>» | 474390<br>479391 | 24,50<br>21 — | Caramelli Virgilio / Caramelli *Vittoria* } fu Flaminio, dom. a Rodello (Cuneo); con usufrutto vital. al Canonico Rocca *Leone* fu Luigi Parroco di Rodello. | Caramelli Virgilio / Caramelli *Vittorio* } fu *Domenico-Flaminio*, dom. a Rodello (Cuneo); con usuf. vital. al canonico Rocca *Giuseppe-Leone* fu Luigi Parroco di Rodello. |
| Cons. 5 % | 459154 | 600 — | Ghibaudo Maria fu Giorgio, moglie di Barale Dalmazzo, dom. a Peveragno (Cuneo); con ipoteca a favore di Ghibaudo *Battista* fu Giorgio interdetto. | Intestata come contro; con ipoteca a favore di Ghibaudo *Giovanni Battista* fu Giorgio interdetto. |
| 3,50 % | 786266 | 392 — | *Olivieri* Maria fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Scotto Rosa di Michele, ved. di *Olivieri* Raffaele, dom. a Resina (Napoli). | *Oliviero* Maria fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Scotto Rosa di Michele, ved. di *Oliviero* Raffaele, dom. a Resina (Napoli). |
| Cons. 5 % | 537372 | 2400 — | Vanzi Bruno fu Lionetto, dom. a Ferrara; con usuf. a Germani *Amelia* detta Lina fu Francesco, dom. a Cremona. | Vanzi Bruno fu Lionetto, dom. a Ferrara; con usuf. a Germani *Aurelia* detta Lina fu Francesco, dom. a Cremona. |
| » | 445322 | 50 — | Ditta Temistocle ed Annibale fratelli *Borgogna* con sede in La Morra (Cuneo), vincolata. | Ditta Temistocle ed Annibale fratelli *Borgogno* ecc. come contro. |
| 3,50 % | 243120 | 150,50 | Ghiglione *Teresa* di Giovanni, moglie di Santo Cavanna, dom. a Pozzolo Formigaro (Alessandria) vincolata. | Ghiglione *Maria-Teresa* di Giovanni, moglie ecc. come contro. |
| »<br>» | 286456<br>286457<br>286458 | 35 —<br>56 —<br>52,50 | Delfino *Luigi* / Delfino *Carlotta* / Delfino *Angiolina* } fu Giovanni minori sotto la p. p. della madre Bagliorio Maria fu Giuseppe, ved. di Delfino Giovanni, domiciliata a Balestrino (Genova). | Delfino *Natale-Giovanni-Luigi-Giuseppe* / Delfino *Maria-Antonia-Luigina-Carlotta*. / Delfino *Anna-Maria-Angiolina* } fu Giovanni, minori ecc. come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 42417 | 35 — | Novellini *Teresina* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Tose* Elisabetta fu Paolo, ved. Novellini, dom. a Belforte di Gazzuolo (Mantova); con usuf. vital. a *Tose* Elisabetta fu Paolo ved. Novellini, domiciliata a Belforte di Gazzuolo (Mantova). | Novellini *Lucia-Teresina* o *Teresina* fu Carlo minore sotto la p. p. della madre *Tosi* Elisabetta ecc. come contro; con usuf. vitalizio a *Tosi* Elisabetta fu Paolo, ved. ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 507688 | 150 — | Coli *Antonia*, Luigia, Elena, *Antonio*, Anna e Rocco di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cutrofiano (Lecce) con usuf. a Tundo Paola fu Ippazio. | Coli *Maria-Antonia*, Luigia, Elena, *Salvatore-Antonio*, Anna e Rocco ecc. come contro. |
| » | 507689 | 400 — | Coli *Antonia*, Luigia, Elena ed Anna ecc. come la precedente. | Coli *Maria-Antonia*, Luigia, Elena ed Anna ecc. come la precedente. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 maggio 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1955)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 44).

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.**

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 383571 | 150 — | Di Stefano Fausta fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Massarella *Margherita* fu Pasquale ved. di Di Stefano Vincenzo, dom. a Terracina (Roma); con usuf. a Massarella *Margherita* fu Pasquale, ved. di Di Stefano Vincenzo, dom. a Terracina. | Di Stefano Fausta fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Massarella *Maria-Anna-Margherita* ecc. come contro; con usuf. a Massarella *Maria-Anna-Margherita* ecc. come contro. |
| 3.50 % | 465146 | 52,50 | Cerio *Rosa* fu Giuseppe, moglie di *Michele* Valerio, dom. a Ferrazzano (Campobasso) | Cerio *Carmina-Rosa* fu Giuseppe, moglie di Valerio *Angelo-Michele*, dom. come contro. |
| »<br>»<br>»<br>» | 229697<br>316155<br>379149<br>403335 | 45,50<br>87,50<br>87,50<br>35 — | Valerio *Michele* fu *Carmelo* dom. a Ragusa Inferiore (Siracusa). Nella seconda rendita dom. ad Isernia (Campobasso), nella terza a Foggia e nella quarta dom. a Campobasso. | Valerio *Angelo-Michele* fu *Carmine*, dom. come contro. |
| » | 316666 | 311,50 | Casati Luigia detta anche Berta, Mario e Neva di Gustavo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora Simoni *Maria* fu *Severino*, moglie di Casati Gustavo, dom. a Voghera (Pavia); con usuf. vital. a Budry *Maria* fu *Daniele*, ved. di Simoni Giovanni. | Casati Luigia detta anche Berta, Mario e Neva di Gustavo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora Simoni *Marianna* fu *Serafino*, moglie di Casati Gustavo, dom. a Voghera (Pavia); con usuf. vital. a Budry *Maria-Luisa* fu *Giovanni-Daniele* ved. di Simoni *Giovanni-Battista*. |
| Cons. 5 %<br>» | 15335<br>15336 | 150 —<br>150 — | Pugno Enrichetta } Pugno *Vittoria* } di Carlo *nubili*, dom. a Calliano Monferrato (Alessandria); con usuf. a *Razzano* Vittoria fu Michele, moglie di Razzano Giuseppe. | Pugno Enrichetta } Pugno *Vittorio* } di Carlo, *minori sotto la p. p. del padre*, domiciliati come contro; con usuf. a *Gerbi* Vittoria fu Michele, moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 40642 | 300 — | Barbaro Caterina di Giuseppe, dom. a Reggio Calabria. | Barbaro Caterina di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Reggio Calabria. |
| 3.50 % (1902) | 18219 | 80,50 | Demaria Gustavo fu *Carlo-Felice*, dom. a Torino; con usuf. ad Angelozzi Giustina fu Antonio. | Demaria Gustavo fu *Felice* ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 396896 | 1.535 — | Matera Chiarina fu *Giuseppe*, moglie di Cotignola Eduardo, dom. a Tegiano (Salerno). | Matera Chiarina fu *Cono-Giuseppe*, moglie ecc. come contro. |
| 3.50 % | 635119 | 63 — | *Trucano o Truccano* Maria di *Candido*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino. | *Trucano* Maria di *Carlo-Benigno-Candido*, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 97456 | 115 — | Caradente Giarrusso Angela fu Andrea, ved. di Camolli Giuseppe e Camolli *Renzo*, Enrico ed Angelina fu Giuseppe, minori sotto la tutela di Pierangeli Ernesto, dom. a Sarzana (Genova) tutti quali eredi indivisi di Camolli Giuseppe fu Elia. | Caradente Giarrusso Angela fu Andrea ved. di Camolli Giuseppe e Camolli *Remo*, Enrico ed Angelina fu Giuseppe, minori ecc. come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 526 | 335 — | La Rosa Amalia fu *Michele*, moglie di Picone Francesco fu Giuseppe, dom. a Nicosia (Enna) vincolata. | La Rosa Amalia fu *Concetto-Michele* moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 278086 | 255 — | Arezzi Antonietta di Michele, moglie di Polastri *Luigi*, dom. a Boscomarengo (Alessandria) vincolata | Arezzi Antonietta fu Michele, moglie di Polastri *Pio-Vincenzo-Luigi*, dom. come contro, vincolata. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 maggio 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2015)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % Littorio | 51456 | 110 — | Poli Giuseppe fu *Giuseppe-Nicola*, minore sotto la p. p. della madre, Talucchi Olga fu Giuseppe, ved. di Poli *Giuseppe-Nicola*, dom. a Torino | Poli Giuseppe fu *Nicola-Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Talucchi Olga fu Giuseppe, ved. di Poli *Nicola-Giuseppe*, dom. a Torino |
| 3,50 % | 663322 | 35 — | *Asselli Felice* fu Gioachino, dom. ad Alessandria, ipotecata | *Azelli Giuseppe-Felice* fu Gioachino, dom. come contro, ipotecate. |
| | 165630 | 17,50 | *Asselli* Felice di Gioacchino, dom. a Refrancore (Alessandria) ipotecata. | |
| Cons. 5 % | 6613 | 105 — | Mongardi *Catina* fu Francesco, nubile, dom. ad Imola (Bologna), con usuf vital. a Mongardi Filippo fu Francesco. | Mongardi *Maria detta Caterina o Catina* fu Francesco, dom. e con usuf. vital. come contro. |
| | 27151 | 110 — | Mongardi *Catina* fu Francesco, nubile, dom. a Sasso Morelli (Bologna) con usuf. come la precedente. | |
| | 522756 | 4.500 — | Vista *Costanza* fu Francesco Saverio, moglie di Francesco Munittola, dom. a Gallipoli (Lecce) vincolata | Vista *Maria-Costanza-Amalia* fu Francesco-Saverio, moglie di Francesco *Di Paola* Munittola, dom. e vincolata come contro. |
| 3,50 % Mista | 5953 | 35 — | Durand *Agostino* fu *Crisostomo*, dom. a Derby frazione del comune di Lasalle (Torino). | Durand *Giuseppe-Agostino* fu *Giovanni-Crisostomo* dom. come contro. |
| 3,50 % | 562394<br>562395 | 63 —<br>21 — | Forzani Alberto, *Giovanni* e Giuseppe fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Baltera Marietta ved. Forzani, dom. a Masserano (Novara). La seconda rendita è vincolata d'usufrutto | Forzani Alberto, *Francesco-Giovanni* e Giuseppe fu Carlo, minori ecc. come contro |
| Cons. 5 % Littorio | 73178 | 2.500 — | Testa Edvige fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Pescara | Testa Edvige fu *Pietro-Giuseppe*, nubile, dom. come contro. |
| » | 7935 | 300 — | Ortenzi *Chiara*, Dina ed Anita fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Cesari Annunziata fu Giuseppe, ved. Ortenzi, dom. a Recanati (Macerata) | Ortenzi *Livia-Chiarina*, Dina ed Anita fu Cesare, minori ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 103425 | 85 — | Penna Giuseppe fu Maurizio, dom. a Cereseto (Alessandria); con vincolo dotale a Graziano *Teresa* fu *Giovanni-Secondo*, moglie del titolare a garanzia del lucro dotale. | Penna *Anniceto-Giuseppe* fu Maurizio, dom. come contro, con vincolo dotale a Graziano *Maria-Teresa* fu *Secondo*, moglie del titolare a garanzia di lucro dotale. |
| | 103424 | 40 — | Graziano *Teresa* fu *Giovanni-Secondo*, moglie di Penna *Giuseppe* fu Maurizio, dom. a Cereseto (Alessandria) vincolata. | Graziano *Maria-Teresa* fu *Secondo*, moglie di Penna *Anniceto-Giuseppe* fu Maurizio, dom come contro, vincolata. |
| Pres. Naz. 4,50 % | 11997 | 180 — | Intestata come la precedente | Intestata come la precedente. |
| Cons. 5 % | 416179 | 1.720 — | Ferrando *Eulogio-Carlo* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Bonati Cecilia Teresa fu Agostino, ved. di Ferrando Eugenio, dom. a Santiago (Cile). | Ferrando *Carlo-Eulogio* fu Eugenio, minore ecc. come contro. |

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 258316 | 1000 — | Ruggiero Maria fu Antonio, nubile, dom. a Nola (Caserta); con usuf. ad Arienzo Rosa fu Gennaro, ved Ruggiero. | Ruggiero Maria fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Arienzo Rosa fu Gennaro, ved. Ruggiero*, dom. come contro e con usuf. come contro. |
| | 376658<br>376659 | 760 —<br>250 — | Scandiani Adriana fu Adriano, minore sotto la p. p. della madre Malvina Felici fu *Carlo*, ved. Scandiani. La seconda rendita è con usuf. a Felici Malvina fu Carlo, ved. Scandiani, domic. a Milano. | Scandiani Adriana fu Adriano, minore sotto la p. p. della madre Felici Malvina fu *Davide-Carlo*, ved. ecc., come contro. La seconda rendita è con usufr. a Felici Malvina fu *Davide-Carlo*, ved. ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 aprile 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1856)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Varianti al concorso bandito per otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo al limite di età per l'ammissione agli impieghi statali;

Veduto il R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, recante disposizioni complementari per l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi statali;

Veduto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1933, debitamente registrato alla Corte dei conti, con cui fu bandito un concorso per esami a 8 posti di alunno d'ordine in prova nei Regi provveditorati agli studi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 30 gennaio 1933 per l'ammissione al concorso a 8 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi, è elevato di quattro anni.

Con detto aumento sono cumulabili gli altri aumenti previsti dal citato art. 2 del decreto Ministeriale 30 gennaio 1933 nei riguardi di coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, dei decorati al valore e di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito nazionale fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

Inoltre, gli aspiranti che alla data del bando di concorso prestassero effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, saranno ammessi al concorso senza alcuna limitazione di età.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti per l'ammissione al suddetto concorso è prorogato al 31 maggio 1933.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

*Il Ministro*: ERCOLE.

(2060)

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti vacanti nel ruolo del personale dei Musei, dei Monumenti, delle Gallerie e Scavi di Antichità (Rettifica).**

Il diario delle prove d'esame di cui al decreto Ministeriale 24 aprile 1933 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1933, n. 106, pag. 1916), deve intendersi rettificato, per quanto riguarda i concorsi a sei posti di architetto aggiunto ed a tre posti di vice segretario, nel modo seguente:

Concorso a sei posti di architetto aggiunto:
- Esperimento grafico, 3 giugno 1933;
- Primo esperimento scritto, 5 giugno 1933;
- Secondo esperimento scritto, 6 giugno 1933.

Concorso a tre posti di vice segretario:
- Prima prova scritta, 13 giugno 1933;
- Seconda prova scritta, 14 giugno 1933.

Roma, addì 19 maggio 1933 - Anno XI.

(2061)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.